



Handwritten signature

Sentenza n°

05610/20

1503/20

Depositata il

Repertorio n°

642/20

Protocollo n°

1529/20

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore avv. Ciro Gaudino ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1927/2019 RAC promossa da:

[redacted] EMILIO, nato ad [redacted], ivi residente alla Via [redacted] rapp.to e difeso dall'avv. Pierluigi Telese presso il cui studio elettivo domicilia, in Via Panoramica in Ercolano (NA):

- attore -

CONTRO

[redacted] S. P. A., con sede legale in [redacted] [redacted]

- convenuto -

Oggetto: Restituzione somme.

CONCLUSIONI

Come da atti e verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Non si provvede alla descrizione analitica dei fatti ma solo ad una sintetica esposizione del procedimento introduttivo da parte attrice in virtù degli artt. 45 e 52 della legge 69 del 18.06.2009

Sentenza nr	.....
RAC	.....
CRON	.....
RFP	.....
IN DEC	.....
PUBB.	.....
Oggetto	.....
	.....

## MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va rigettata l'eccezione sollevata dalla Banca convenuta in ordine alla incompetenza per valore del Giudice adito. Difatti, nel caso in esame l'attore richiede la restituzione della somma di € 2.873,39, pertanto il valore della lite rientra nel limite di € 5.000,00 come stabilito dall'art. 7 c.p.c. Del pari va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito in quanto, trattandosi di rapporto tra intermediario finanziario e consumatore, la competenza territoriale inderogabile è del Giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore. Tanto premesso, la domanda è fondata e pertanto va accolta. L'istante in data 23.12.2011 sottoscriveva con la [REDACTED] S.p.A il contratto di finanziamento n. 325234 rimborsabile mediante cessione "pro solvendo" che estingueva anticipatamente in febbraio 2016 rispetto alla naturale scadenza. Dunque, la fattispecie che ci occupa è regolata dall'art. 125 *sexies* Testo unico bancario secondo il quale al comma 1 " Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto". Sul punto, la Banca D'Italia con comunicazione del 10.11.2009 ha riscontrato la prassi seguita dagli intermediari di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati. Tale prassi comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione e rende più complessa la ripartizione delle competenze medesime nel bilancio degli intermediari, secondo l'effettiva competenza economica. Onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di

estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l'attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia "non riscosso per riscosso" in favore dei soggetti "plafonanti", ecc.). L'obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato; - ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione anticipata delle cessioni, anche in occasione di rinnovi delle operazioni". Sulla questione, il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario e finanziario con decisione N. 6167 del 22 settembre 2014, in mancanza di una chiara e congrua indicazione pattizia, come nel caso di specie ha affermato che, "le voci di costo elencate nel contratto debbono considerarsi recurring e quindi rimborsabili pro quota in caso di estinzione anticipata". Il Collegio, quindi, ha confermato il diritto del cliente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata, in caso di estinzione anticipata del finanziamento; il rimborso va effettuato secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle voci di costo viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle

rate residue. Pertanto, l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo. Inoltre, la clausola di non rimborsabilità delle commissioni e dei costi assicurativi prevista dall'art. 3.1 del contratto di finanziamento in parola deve ritenersi vessatoria e conseguentemente nulla perché in contrasto con gli artt. 33 Dlgs 206/2005 e 125 Testo unico. Da quanto precede, emerge la seguente ricostruzione delle somme richieste: per commissioni di attivazione € 1.523,31: 108 rate complessive = € 14,10 x 62 rate residue = € 874,20 ; per costi intermediazione totale €3.481,92 : 108 rate complessive = €32,24 x €62 rate residue = €998,88, in totale €2.873,08. Tanto premesso, la [REDACTED] Sp.A, in persona del legale rapp.te p.t, va condannata alla restituzione in favore dell'istante della somma di €2.873,08, oltre gli interessi dal dì della domanda al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Giudice di pace di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da EMILIO [REDACTED], così provvede:

A) Accoglie la domanda e per l'effetto

B) condanna la [REDACTED] Sp.A, in persona del legale rapp.te p.t, alla restituzione, in favore di Emilio [REDACTED] della somma di € 2.873,08, oltre interessi dal dì della domanda al soddisfo, per i motivi di cui in narrativa.

C) Condanna la [REDACTED] Sp.A, persona del legale rapp.te p.t, al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.378,00 di cui € 173,00 per spese ed € 1.205,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Pierluigi Telesse, dichiaratosi antistatario.

Nocera Inferiore, 14/03/2020

Il Giudice di Pace  
(avv. Cirio Gaudino)

Depositata in Cancelleria in data 5 010.2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Cirio Gaudino